

REGOLAMENTO (CE) N. 709/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 127 e 179, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) prevede l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco ⁽²⁾ a decorrere dal 1º luglio 2008.
- (2) Alcune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2077/92 non sono state inserite nel regolamento (CE) n. 1234/2007. Al fine di garantire il corretto funzionamento del settore del tabacco e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca tali disposizioni nonché le attuali modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 86/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco ⁽³⁾.
- (3) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 86/93.
- (4) Le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di singoli operatori o associazioni, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali interessate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore del tabacco, possono contribuire a una migliore percezione della situazione del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti

economici al fine di migliorare la conoscenza e l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. Alcune delle loro attività possono contribuire a creare un migliore equilibrio del mercato e conseguentemente a realizzare gli obiettivi previsti all'articolo 33 del trattato. È opportuno definire le azioni in cui si può concretizzare tale contributo delle organizzazioni interprofessionali.

- (5) In tale prospettiva è opportuno concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che diano prova della loro rappresentatività a livello regionale, interregionale o comunitario e realizzino attività atte a conseguire i suddetti obiettivi. Detto riconoscimento deve emanare dagli Stati membri o dalla Commissione, in funzione dell'ambito d'attività dell'associazione commerciale.
- (6) Per rafforzare talune attività delle organizzazioni interprofessionali che presentano particolare interesse sotto il profilo dell'attuale regolamentazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco, è opportuno prevedere la possibilità di estendere, a determinate condizioni, all'insieme dei produttori e delle associazioni non aderenti di una o più regioni le regole adottate per i propri membri dalle organizzazioni interprofessionali. È inoltre opportuno porre a carico dei non aderenti la totalità o parte dei contributi destinati a coprire le spese non amministrative sostenute per l'esecuzione di dette attività. Tale procedura deve essere attuata secondo modalità atte a garantire i diritti dei gruppi socio-economici interessati e segnatamente a tutelare gli interessi dei consumatori.
- (7) Altre attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e come tali risultare vantaggiose per l'insieme degli operatori dei comparti interessati, anche se non aderiscono all'organizzazione. In tal caso è giustificato porre a carico dei non aderenti i contributi destinati a coprire le spese diverse da quelle amministrative che risultano direttamente dall'esecuzione delle attività in oggetto.
- (8) Ai fini della corretta applicazione del regime è necessaria una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. È opportuno che a quest'ultima sia affidato un potere permanente di controllo, in particolare in merito al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali operanti a livello regionale o interregionale e agli accordi e alle pratiche concordate adottati da tali organizzazioni.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ GU L 12 del 20.1.1993, pag. 13.